



Le semplificazioni introdotte dal **Decreto Fare**, varato in questi giorni dal Governo, riguardano anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**).



Validità DURC

Le novità riguardano principalmente la **validità temporale** del DURC: sei mesi, ovvero **180 giorni**, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Un nuovo DURC dovrà però essere richiesto, anche se il precedente è stato rilasciato in data non antecedente ai 180 giorni, per il pagamento del **saldo** finale.

Acquisizione d'ufficio DURC

Arriva poi l'**acquisizione d'ufficio** – da parte di stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori – per via telematica, alleggerendo le imprese dal peso burocratico dell'adempimento.

L'acquisizione d'ufficio del DURC riguarda sia gli accertamenti dei **requisiti** di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti (o subappalti) pubblici di lavori, forniture e servizi previsti dall'articolo 38 del dlgs n. 163/2006 (codice degli appalti pubblici) che il **pagamento** delle prestazioni.

Il DURC deve essere dunque acquisito d'ufficio per via telematica per:

- verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del codice degli appalti pubblici (ossia per la verifica dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali);
- aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;
- stipula del contratto;
- pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.